



Ministero della Salute

Regione Puglia : audit di settore relativo a “Prevenzione del randagismo” (16 - 18 ottobre 2017)

L'obiettivo dell'audit è stato la valutazione del sistema di controllo attuato nella regione Puglia e per la prevenzione del randagismo secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. CE 882/2004; Accordo Stato – Regioni 7 febbraio 2013; Legge 281/1991; Legge 201/2010 - Nuovo codice della strada; Regolamento di Polizia Veterinaria 320/1954; Legge del 29 dicembre 2003, n. 376, Accordo Stato-Regioni 24 gennaio 2013; Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018).

L'audit si è svolto presso il Servizio Sicurezza Alimentare Sanità Veterinaria della Regione Puglia e presso la ASL di Bari, la ASL di Taranto e la ASL di Lecce ed ha previsto inoltre dei sopralluoghi presso tre canili e tre rifugi siti nelle province di Bari, Taranto e Lecce.

Si apprezzano, per la loro rilevanza ed organicità, le azioni pianificate dal Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 la cui attuazione è misurabile attraverso adeguati indicatori di prestazione. Le iniziative annunciate finalizzate all'obbligo di identificazione dei cani tramite microchip da parte dei veterinari liberi professionisti, in occasione del rilascio di certificazione o qualsiasi altra attività professionale, potranno costituire validi strumenti per la lotta al randagismo.

Il sistema adottato dalla Regione per perseguire gli obiettivi prefissati di lotta e prevenzione del randagismo mostra però ancora ampi margini di miglioramento così come indicato dalle proporzioni di cani, identificati ed iscritti all'anagrafe canina regionale, recuperati dalle AA.SS.LL. e restituiti al proprietario (3.57% a fronte di una media nazionale pari a circa il 30%).

La norma regionale non recepisce tutti agli aspetti previsti dalla Legge Quadro 281/91 per quanto riguarda i canili sanitari, inoltre insistono sul territorio strutture prive di autorizzazione, in violazione a quanto stabilito dall'art. 24 del DPR 320/54. Si è osservato anche il mancato rispetto dell'OM 20/7/2017 che prevede l'intervento del servizio veterinario in caso di segnalazione di animale pericoloso, poiché i comuni emanano ordinanze di contingibilità ed urgenza senza un parere tecnico che provi la pericolosità dell'animale.

A livello regionale il personale dedicato alla prevenzione del randagismo ha mostrato difficoltà nel seguire adeguatamente il settore in quanto è risultato essere già gravato dalla gestione di tutte le attività afferenti all'area di sanità animale. ~~Infatti, non sono state emanate procedure documentate per garantire l'uniformità delle attività di controllo ufficiale sul territorio regionale presso tutti i concentramenti di animali, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento 882/2004 e dal DPR 320/54.~~ Peraltro a seguito delle ispezioni non vengono redatti appositi verbali in modo completo da parte degli operatori del controllo ufficiale così come previsto dall'articolo 9 del Reg 882/2004 a riprova del fatto che non esiste una prassi consolidata di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali.

Le osservazioni rilevate nel corso dell'audit hanno generato alcune raccomandazioni per l'autorità competente regionale.